

**Ordinanza sulla radiotelevisione
(ORTV)**

(Disegno)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 103 della legge federale del 24 marzo 2006¹ sulla radiotelevisione (ORTV)

ordina:

Titolo primo: Campo d'applicazione

Art. 1 Offerte con una portata editoriale limitata
(Art. 1 cpv. 2 LRTV)²

¹ Le offerte hanno una portata editoriale limitata se possono essere captate simultaneamente da meno di 1 000 apparecchi con una qualità corrispondente allo stato della tecnica.

² Hanno inoltre una portata editoriale limitata le offerte che si limitano alla riproduzione, a titolo oneroso o gratuita, senza trattamento redazionale dei seguenti dati, per quanto l'offerta non contenga peraltro né pubblicità né sponsorizzazioni:

- a. segnali orari e dati meteorologici sull'ambiente;
- b. immagini meteorologiche fisse o in movimento;
- c. numeri di chiamata d'emergenza;
- d. indicazioni relative ai servizi o alle manifestazioni dell'amministrazione pubblica;
- e. orari dei trasporti pubblici.

RS

¹ RS 784.40

² Gli articoli citati tra parentesi sotto le rubriche rinviano all'articolo o agli articoli della LRTV cui la disposizione dell'ordinanza fa riferimento.

2005-.....

Titolo secondo: Emittenza di programmi**Capitolo 1: Disposizioni generali****Sezione 1: Obbligo di notificazione****Art. 2** Obbligo di notificazione

(Art. 3 lett. a LRTV)

¹ Le emittenti sottoposte all'obbligo di notificazione devono fornire all'Ufficio federale in particolare le seguenti indicazioni:

- a. nome del programma e linee generali del suo contenuto;
- b. nome del responsabile redazionale;
- c. domicilio o sede dell'emittente (compreso il domicilio di notificazione in Svizzera);
- d. indicazioni che permettano al pubblico di prendere rapidamente e facilmente contatto con l'emittente (in particolare l'indirizzo elettronico e l'indirizzo del sito Internet);
- e. modalità e zona della diffusione tecnica;
- f. identità e quote del capitale degli azionisti e di altri soci che detengono almeno il 20 per cento del capitale, nonché la loro partecipazione di almeno il 20 per cento ad altre aziende;
- g. identità dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione, nonché la loro partecipazione di almeno il 20 per cento ad altre aziende;
- h. partecipazione ad altre aziende e la partecipazione di queste ultime ad altre aziende mediatiche;
- i. collaborazione con terzi in materia di programmi;
- j. effettivo del personale.

² Per l'emittenza di un programma di una durata di 30 giorni al massimo, l'obbligo di notificazione si limita alle indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a-e.

³ Le emittenti devono comunicare un indirizzo postale Svizzera per l'invio legalmente valido di comunicazioni, citazioni e decisioni.

⁴ L'Ufficio federale può pubblicare le indicazioni notificate.

⁵ Il Dipartimento stabilisce quali modifiche della fattispecie sottoposte all'obbligo di notificazione devono essere comunicate all'Ufficio federale ed entro quale termine.

Sezione 2: Principi applicabili al contenuto dei programmi

Art. 3 Protezione della gioventù

(Art. 5 LRTV)

Mediante adeguate misure tecniche le emittenti di televisione in abbonamento offrono ai loro abbonati la possibilità di impedire ai minorenni l'accesso a trasmissioni nocive per la gioventù.

Art. 4 Quota minima di opere europee e di produzioni indipendenti

(Art. 7 cpv. 1 LRTV)

¹ Le emittenti di programmi nazionali o destinati alle regioni linguistiche provvedono, nei limiti di quanto per loro praticamente possibile e con mezzi adeguati, affinché:

- a. al meno il 50 per cento del tempo d'antenna sia riservato a opere svizzere o comunque europee;
- b. nei loro programmi, almeno il 10 per cento del tempo d'antenna determinante o almeno il 10 per cento del costo dei programmi sia riservato a opere svizzere o comunque europee realizzati da produttori indipendenti. Al riguardo, occorre riservare una quota adeguata ad opere che risalgono al massimo a cinque anni.

² Il tempo d'antenna determinante ai sensi del capoverso 1 non include notiziari, resoconti sportivi, giochi televisivi, pubblicità e teletext.

³ Nel rapporto annuale le emittenti riferiscono all'Ufficio federale in che misura queste quote sono state raggiunte o sono stati fatti progressi rispetto all'anno precedente, motivano se del caso il non raggiungimento delle quote ed elencano le misure adottate o previste per raggiungere tali quote o per realizzare progressi.

⁴ Se le informazioni o le misure adottate per il raggiungimento delle quote stabilite non sono sufficienti, l'autorità di vigilanza può prendere provvedimenti conformemente all'articolo 89 LRTV.

Art. 5 Obbligo di promuovere i film svizzeri

(Art. 7 cpv. 2 LRTV)

¹ L'obbligo di promuovere i film svizzeri conformemente all'articolo 7 capoverso 2 LRTV si applica a tutte le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche nei cui programmi svizzeri o programmi mantello esteri propongono lungometraggi, documentari o film d'animazione.

² Le emittenti sottoposte all'obbligo riferiscono nel rapporto annuale sugli sforzi forniti nell'ambito della promozione cinematografica. L'Ufficio federale delle comunicazioni decide, d'intesa con l'Ufficio federale della cultura, l'importo di un'eventuale tassa di promozione cinematografica. Tutte le spese affrontate durante l'esercizio annuo per l'acquisto, la produzione o la coproduzione di lungometraggi, documentari o film d'animazione svizzeri sono computate.

³ L'utilizzazione della tassa di promozione della cinematografia è retta dall'articolo 15 capoversi 2 e 3 della legge del 14 dicembre 2001³ sul cinema.

Art. 6 Adattamento dei programmi televisivi alle esigenze dei disabili sui canali della SSR

(Art. 7 cpv. 3 e 24 cpv. 3 LRTV)

¹ La Società svizzera di radiotelevisione (SSR) è tenuta ad aumentare progressivamente sino a un terzo del tempo d'antenna complessivo la quota di trasmissioni televisive sottotitolate diffuse nell'ambito dei suoi programmi redazionali in ogni regione linguistica. Tale obbligo concerne anche le emittenti televisive che trasmettono il loro programma conformemente all'articolo 25 capoverso 4 LRTV sui canali della SSR.

² La SSR trasmette quotidianamente in ogni lingua ufficiale almeno una trasmissione informativa elaborata in linguaggio gestuale.

³ La SSR trasmette mensilmente in ogni lingua ufficiale almeno due film con descrizione audio per gli ipovedenti. La metà di questi film deve essere costituita da film svizzeri.

⁴ I contenuti da sottotitolare e la portata delle altre prestazioni che la SSR deve fornire sono fissati in una convenzione conclusa tra la SSR e le associazioni di disabili interessate. Se entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge non si giunge a un accordo o se l'accordo è denunciato, il Dipartimento stabilisce le prestazioni che la SSR deve fornire.

Art. 7 Adattamento dei programmi televisivi alle esigenze dei disabili da parte di altre emittenti

(Art. 7 cpv. 3 LRTV)

Le altri emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche propongono agli audiolesi e agli ipovedenti almeno una volta alla settimana in prima serata una trasmissione adattata alle loro esigenze.

Art. 8 Obblighi di diffusione

(Art. 8 cpv. 1 - 3 LRTV)

¹ Possono ordinare la diffusione di comunicati urgenti di polizia, comunicati d'allarme ufficiali e istruzioni sul comportamento da adottare:

- a. le competenti autorità cantonali in caso di eventi per i quali l'intervento compete ai Cantoni;
- b. le competenti autorità federali in caso di eventi per i quali l'intervento compete alla Confederazione, segnatamente la Centrale d'informazione della Cancelleria federale e la Centrale nazionale d'allarme (CENAL).

² Le emittenti sono informate dall'autorità cui compete l'intervento; questa provvede affinché le emittenti siano informate tempestivamente e dettagliatamente.

³ RS 443.1

³Tutte le emittenti la cui zona di copertura è minacciata dal pericolo o colpita dal sinistro sono tenute a diffondere immediatamente, senza modifica e gratuitamente i comunicati urgenti di polizia, i comunicati d'allarme ufficiali e le istruzioni sul comportamento da adottare. Sono tenute a diffondere anche le informazioni relative alla fine del pericolo, l'allentamento e l'abrogazione di istruzioni, la rettifica di falsi allarmi e la prova delle sirene.

⁴Se la situazione lo esige, l'autorità competente conformemente al capoverso 1 può estendere gli obblighi di diffusione ai fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi nella zona interessata e obbligarli a procedere ad adeguate informazioni in sovraimpressione.

Art. 9 Informazione nelle situazioni di crisi

(Art. 8 cpv. 4 LRTV)

¹Se in una situazione di crisi le condizioni tecniche e lo spazio disponibile non consentono più l'accesso diretto alle fonti d'informazione delle autorità nella stessa misura per tutte le emittenti, i primi programmi radiofonici della SSR hanno la priorità in materia di accreditamento.

²La Cancelleria federale garantisce che le emittenti non autorizzate abbiano accesso immediatamente e gratuitamente ai dati elettronici originali della SSR.

Sezione 3: Pubblicità e sponsorizzazioni

Art. 10 Definizioni

(Art. 10 cpv. 3 e 2 lett. k e o LRTV)

¹Per pubblicità occulta si intende qualsiasi annuncio trasmesso a titolo oneroso o gratuito nella parte redazionale del programma che ha un effetto pubblicitario ai sensi dell'articolo 2 lettera k LRTV, per quanto:

- a. l'emittente ricerchi tale effetto pubblicitario; e
- b. il pubblico possa essere indotto in errore riguardo al vero scopo dell'annuncio o della rappresentazione.

²Non sono considerate pubblicità segnatamente

- a. le indicazioni relative al programma nel quale sono trasmesse;
- b. le indicazioni relative a trasmissioni concrete in altri programmi della stessa azienda il cui contenuto è in relazione diretta con la trasmissione nella quale sono trasmesse;
- c. le indicazioni relative al materiale d'accompagnamento trasmesse senza controprestazione il cui contenuto è in relazione diretta con la trasmissione nella quale sono trasmesse.

³Non è considerata sponsorizzazione ai sensi della legge la coproduzione da parte di persone fisiche e giuridiche che svolgono un'attività nel settore radiofonico e televisivo o nella produzione di opere audiovisive.

Art. 11 Riconoscibilità della pubblicità

(Art. 9 cpv. 1 e 2 LRTV)

¹ La pubblicità deve essere separata dalle altre emissioni in programma tramite particolari segnali acustici o ottici. Alla televisione occorre utilizzare la definizione "pubblicità".

² Le emissioni pubblicitarie televisive che costituiscono un'unità a sé stante e durano più di 60 secondi devono essere costantemente e chiaramente riconoscibili come pubblicità.

³ Le emissioni pubblicitarie radiofoniche che costituiscono un'unità a sé stante e non sono chiaramente riconoscibili in quanto tali non possono durare più di 60 secondi.

⁴ I collaboratori ai programmi di emittenti radiofoniche locali o regionali le cui zone di copertura comprendono meno di 150 000 abitanti di almeno 15 anni d'età possono partecipare alle emissioni pubblicitarie di tali emittenti se non fungono da moderatori in emissioni d'informazione o in emissioni concernenti l'attualità politica. Lo stesso vale per le emittenti televisive locali o regionali la cui zona di copertura comprende meno di 250 000 abitanti di almeno 15 anni.

Art. 12 Pubblicità a schermo ripartito

(Art. 9 cpv. 1 LRTV)

¹ La pubblicità può essere inserita su una parte dello schermo durante la trasmissione di un programma, a condizione che:

- a. la superficie pubblicitaria costituisca un'unità, sia situata al bordo dello schermo, non tagli otticamente il contenuto redazionale e non copra più di un terzo della superficie dello schermo;
- b. la pubblicità sia separata dal programma da limiti ben visibili e una diversa presentazione ottica e segnalata costantemente dalla dicitura chiaramente leggibile "pubblicità";
- c. la pubblicità si limiti a una rappresentazione visiva;
- d. i diritti degli aventi diritto non siano violati.

² La pubblicità a schermo ripartito è computata come tempo di pubblicità ai sensi dell'articolo 18 della presente ordinanza.

³ La pubblicità a schermo ripartito è esclusa nei notiziari e nelle trasmissioni di attualità politica, nelle trasmissioni per bambini come pure durante la trasmissione di funzioni religiose.

Art. 13 Pubblicità interattiva

(Art. 9 cpv. 1 LRTV)

¹ Se attivando un simbolo visualizzato sullo schermo il pubblico ha la possibilità di passare dal programma a uno spazio pubblicitario interattivo, le seguenti condizioni devono essere adempiute:

- a. dopo l'attivazione, il pubblico deve essere informato che lascia il programma televisivo per entrare in uno spazio commerciale;

- b. dopo l'informazione secondo la lettera a, il pubblico deve confermare una seconda volta la sua scelta di entrare nello spazio commerciale;
- c. l'interfaccia immediatamente successiva alla conferma non deve contenere alcuna pubblicità per prodotti o servizi che soggiacciono al divieto in materia di pubblicità previsto dall'articolo 10 LRTV.

² Le disposizioni dell'articolo 12 della presente ordinanza si applicano se il simbolo che permette di passare allo spazio pubblicitario interattivo è visualizzato nella parte redazionale del programma.

Art. 14 Pubblicità virtuale

(Art. 9 cpv. 1 LRTV)

¹ La pubblicità virtuale consiste nel modificare il segnale per trasmettere in modo da sostituire le superfici pubblicitarie esistenti sul luogo della registrazione con altre.

² La pubblicità virtuale è ammessa a condizione che:

- a. si tratti della trasmissione di una manifestazione sportiva;
- b. sia segnalata all'inizio e al termine della trasmissione interessata;
- c. sostituisca una superficie pubblicitaria fissa esistente sul luogo della registrazione;
- d. la pubblicità visibile sullo schermo non contenga immagini animate;
- e. non sia inserita sul campo di gioco;
- f. gli aventi diritto abbiano dato il loro consenso.

³ Gli articoli 9 e 11 LRTV non si applicano.

Art. 15 Pubblicità per le bevande alcoliche

(Art. 10 cpv. 1 lett. b LRTV)

¹ La pubblicità per le bevande alcoliche non deve:

- a. indirizzarsi espressamente ai minorenni;
- b. associare al consumo di bevande alcoliche persone che sembrano minorenni;
- c. mettere in relazione il consumo di alcol con prestazioni fisiche o la guida di veicoli;
- d. attribuire all'alcol proprietà terapeutiche, stimolanti o calmanti o rappresentarlo come mezzo per risolvere problemi personali;
- e. incitare al consumo smodato di alcol o mettere in cattiva luce l'astinenza o la moderazione;
- f. sottolineare in modo sproporzionato il tenore alcolico.

² Le pubblicità per gli alcolici non possono essere trasmesse prima, durante e dopo le trasmissioni indirizzate ai bambini e ai giovani.

³ Le offerte di vendita di bevande alcoliche sono vietate.

⁴ Per le emittenti sottoposte a un divieto in materia di pubblicità per bevande alcoliche, la pubblicità per la birra senza alcol non deve comportare un effetto pubblicitario per le bevande alcoliche.

Art. 16 Pubblicità politica

(Art. 10 cpv. 1 lett. d LRTV)

¹ Per partito politico si intende un gruppo di persone che partecipa a elezioni popolari.

² Per cariche politiche si intendono le cariche conferite da un'elezione popolare.

³ Il divieto di pubblicità per oggetti sottoposti a votazione popolare si applica a partire dal momento in cui l'autorità competente pubblica la data della votazione.

Art. 17 Inserimento della pubblicità

(Art. 11 cpv. 1 LRTV)

¹ Durante la trasmissione di avvenimenti che includono pause naturali, la pubblicità può essere inserita solo nelle pause.

² Nelle trasmissioni composte da parti autonome, la pubblicità può essere inserita soltanto fra queste parti.

³ La diffusione di funzioni religiose non deve essere interrotta da pubblicità.

⁴ Le altre trasmissioni possono essere interrotte dalla pubblicità se sono rispettate le seguenti restrizioni:

- a. i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, a condizione che non si tratti di serie, romanzi a puntate, programmi ricreativi e documentari, possono essere interrotti da pubblicità soltanto se la durata programmata supera i 45 minuti. Un'interruzione supplementare è autorizzata se la trasmissione dura 90 minuti, una seconda interruzione se dura 110 minuti e in seguito ogni 45 minuti;
- b. i notiziari, le trasmissioni di attualità politica, i documentari e le trasmissioni con contenuto religioso possono essere interrotte da pubblicità soltanto se la durata programmata della trasmissione è di almeno 30 minuti. Un'interruzione supplementare è autorizzata se la trasmissione dura 50 minuti, una seconda interruzione se dura 70 minuti e in seguito ogni 20 minuti;
- c. le altre trasmissioni possono essere interrotte al massimo ogni 20 minuti.

⁵ Ai programmi radiofonici per i quali non è versata una quota di canone e ai programmi televisivi che non possono essere captati all'estero e per i quali non è versata una quota di canone, non si applicano le restrizioni in materia di inserimento della pubblicità, ad eccezione dei capoversi 3 e 4 lettera b del presente articolo.

⁶ La concessione rilasciata alle emittenti con mandato di prestazioni senza partecipazione al canone può prevedere regole sull'inserimento della pubblicità.

⁷ L'inserimento della pubblicità deve rispettare i diritti dei titolari del diritto.

Art. 18 Durata della pubblicità

(Art. 11 cpv. 2 LRTV)

¹ Gli spot pubblicitari (pubblicità senza forme di pubblicità di lunga durata) non devono superare il 15 per cento del tempo d'antenna quotidiano e 12 minuti in un'ora d'orologio.

² Gli spot pubblicitari e le forme di pubblicità di lunga durata non devono superare il 20 per cento del tempo d'antenna quotidiano. Le trasmissioni di televendita non sono comprese in questo calcolo.

³ Le trasmissioni di televendita non devono superare complessivamente tre ore al giorno. Sono autorizzate al massimo otto trasmissioni di televendita al giorno.

⁴ Nei programmi di televendita altre forme di pubblicità diverse dalle televendite non devono superare il 15 per cento del tempo d'antenna quotidiano.

⁵ Ai programmi radiofonici per i quali non è versata una quota di canone e ai programmi televisivi che non possono essere captati all'estero e per i quali non è versata una quota di canone non si applicano le restrizioni riguardo alla durata della pubblicità.

⁶ La concessione rilasciata alle emittenti con mandato di prestazioni senza partecipazione al canone può prevedere regole sull'inserimento della pubblicità.

Art. 19 Citazione dello sponsor

(Art. 12 cpv. 2 e 13 cpv. 4 LRTV)

¹ Ogni citazione dello sponsor deve stabilire un rapporto evidente tra lo sponsor e la trasmissione.

² La citazione dello sponsor può contenere solo elementi necessari per identificare lo sponsor. In particolare non deve contenere informazioni di natura pubblicitaria.

³ Durante la diffusione di una trasmissione televisiva, è possibile ricordare brevemente il rapporto di sponsorizzazione (inserto). Lo sponsor può essere citato una volta ogni dieci minuti. Nelle trasmissioni per bambini simili citazioni sono vietate.

Art. 20 Presenza dello sponsor nella trasmissione

(Art. 12 cpv. 3; Art. 13 cpv. 4 LRTV)

¹ I beni e i servizi, messi a disposizione dallo sponsor, possono essere integrati nella trasmissione. L'integrazione di tali beni e servizi non deve tuttavia comportare un effetto pubblicitario per lo sponsor o per terzi.

² Le trasmissioni con integrazione di prodotti ai sensi del capoverso 1 devono essere segnalate come tali all'inizio della trasmissione.

³ Nelle trasmissioni per bambini, la citazione o la presentazione di beni e servizi dello sponsor è vietata.

Art. 21 Restrizioni supplementari in materia di pubblicità e sponsorizzazione per la SSR

(Art. 14 LRTV)

¹ Nei programmi televisivi della SSR le trasmissioni secondo l'articolo 17 capoverso 4 della presente ordinanza possono essere interrotte una volta dalla pubblicità se durano più di 90 minuti. I lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione non possono essere interrotti da pubblicità.

² La pubblicità a schermo ripartito è vietata, ad eccezione delle trasmissioni di manifestazioni sportive.

³ La durata della pubblicità nei programmi televisivi della SSR sottostà alle seguenti condizioni:

- a. la pubblicità non deve superare l'8 per cento del tempo d'antenna quotidiano;
- b. tra le ore 18 e le 23 non deve superare 12 minuti nell'arco di un'ora d'orologio; nel tempo rimanente si applicano le disposizioni dell'articolo 18 capoversi 1 e 2.

⁴ La diffusione di trasmissioni di televendita è vietata.

⁵ La SSR può diffondere l'autopromozione nei suoi programmi radiofonici, per quanto serve prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico.

⁶ Le informazioni relative a manifestazioni per le quali la SSR ha concluso un partenariato possono essere diffuse quale autopromozione per quanto servano prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico e il partenariato non sia stato concluso allo scopo di finanziare il programma. Sussiste un partenariato quando in base a una collaborazione tra l'emittente del programma e l'organizzatore di una manifestazione pubblica l'emittente si impegna a segnalare la manifestazione nel suo programma e come controparte beneficia di vantaggi sul posto e altre agevolazioni analoghe.

⁷ L'inserimento di beni o servizi dello sponsor ai sensi dell'articolo 20 della presente ordinanza nei programmi della SSR è vietato, ad eccezione della presentazione di prezzi concorrenziali.

⁸ Nell'ulteriore offerta editoriale, necessaria per adempier il mandato di programma e finanziata mediante i proventi del canone, la pubblicità e la sponsorizzazione sono vietate, con le seguenti eccezioni:

- a. le trasmissioni sponsorizzate diffuse nel programma che sono disponibili su domanda devono essere offerte con la citazione dello sponsor;
- b. le trasmissioni, disponibili su domanda e contenenti pubblicità a schermo ripartito o pubblicità virtuale, possono essere offerte invariate;
- c. la pubblicità e la sponsorizzazione nel servizio di Teletext sono autorizzate. Si applicano per analogia le disposizioni sulla pubblicità e la sponsorizzazione della legge e dell'ordinanza applicabili ai programmi della SSR; i dettagli sono disciplinati nella concessione.

Sezione 4: Obblighi in materia di emittenza di programmi**Art. 22** Obbligo di notificare le modifiche delle partecipazioni detenute nell'emittente
(Art. 16 LRTV)

¹ Ogni trasferimento di capitale azionario, sociale o cooperativo o dei diritti di voto ad altri o a nuovi membri per un volume di almeno il 5 per cento nel caso di un'emittente concessionaria o di almeno un terzo nel caso di un'emittente senza concessione deve essere notificato.

² Ogni trasferimento inferiore a quello stabilito nel capoverso 1 deve parimenti essere notificato per quanto modifichi la posizione economica dell'emittente.

³ La notificazione deve avvenire entro un mese dal trasferimento.

Art. 23 Obbligo di notificare le partecipazioni dell'emittente in altre aziende
(Art. 16 LRTV)

¹ La partecipazione in altre aziende devono essere notificate se un'emittente concessionaria detiene almeno il 20 per cento del capitale azionario, sociale o cooperativo o dei diritti di voto di un'azienda o almeno un terzo nel caso di un'emittente senza concessione.

² Devono essere notificate anche tutte le modifiche delle partecipazioni sottoposte all'obbligo di notificazione secondo il capoverso 1.

³ La notificazione deve avvenire entro un mese dall'inizio della partecipazione o dalla modifica.

Art. 24 Obbligo d'informazione
(Art. 17 cpv. 2 lett. a LRTV)

Sottostanno all'obbligo d'informazione secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettera a LRTV anche le persone fisiche e giuridiche che sono attive sul mercato radiotelevisivo o in mercati affini, e:

- a. di cui un'emittente detiene almeno il 20 per cento del capitale azionario, sociale o societario o dei diritti di voto;
- b. detengono almeno il 20 per cento del capitale azionario, sociale o societario o dei diritti di voto dell'emittente.

Art. 25 Relazione annuale e conto annuale delle emittenti
(Art. 18 LRTV)

¹ Tutte le emittenti concessionarie e le altre emittenti le cui spese d'esercizio annuali superano 200 000 franchi devono presentare una relazione annuale. Essa indica segnatamente:

- a. il nome, il domicilio o la sede dell'emittente;

- b. l'identità e le quote di capitale e dei diritti di voto degli azionisti e degli altri soci che detengono almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto nonché la loro partecipazione di almeno il 20 per cento in altre aziende;
- c. l'identità dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione e la loro partecipazione di almeno il 20 per cento in altre aziende;
- d. la partecipazione in altre aziende e la loro partecipazione in altre aziende mediatiche;
- e. la collaborazione con terzi in materia di programmi;
- f. il contenuto del programma;
- g. l'effettivo del personale;
- h. l'adempimento delle esigenze di cui all'articolo 7 LRTV, come pure degli obblighi e degli oneri connessi alla concessione, segnatamente l'adempimento del mandato di prestazioni dell'emittente concessionaria;
- i. la modalità e la zona di diffusione;
- j. l'andamento generale degli affari;
- k. le spese complessive e parziali in materia di personale, programma, tecnica e amministrazione;
- l. i proventi totali e parziali nei settori della pubblicità e della sponsorizzazione.

² L'Ufficio federale può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali che sono espressamente menzionate nel capoverso 1 lettere a-l.

³ Le emittenti concessionarie devono inoltre presentare un conto annuale. Esso deve contenere il bilancio e il conto economico secondo un piano contabile particolare, nonché il rapporto dell'ufficio di revisione. Il Dipartimento può emanare disposizioni sulla presentazione dei conti e la contabilità separata secondo l'articolo 41 capoverso 2 LRTV.

⁴ La relazione annuale e il conto annuale devono essere presentati all'Ufficio federale entro la fine di aprile dell'anno successivo.

Art. 26 Obbligo di registrazione
(Art. 20 LRTV)

¹ Le emittenti con un programma musicale senza moderazione, senza pubblicità e sponsorizzazione sono esentate dall'obbligo di registrazione. Il programma deve tuttavia poter essere ricostruito mediante elenchi dei brani trasmessi.

² Su domanda dell'autorità di vigilanza, le emittenti sono tenute a procurare e consegnare i brani musicali trasmessi.

Sezione 5: Statistica sulla radiodiffusione**Art. 27** Organizzazione
(Art. 19 LRTV)

L'Ufficio federale assicura la rilevazione e il trattamento dei dati e gli altri lavori statistici necessari per allestire la statistica sulla radiodiffusione secondo l'articolo 19 LRTV. Esso coordina i lavori in applicazione dell'ordinanza del 30 giugno 1993⁴ sull'organizzazione della statistica federale in collaborazione con l'Ufficio federale della statistica.

Art. 28 Rilevazione dei dati
(Art. 19 LRTV)

¹ Per allestire la statistica, l'Ufficio federale utilizza i dati ottenuti in esecuzione della legislazione sulla radiotelevisione, in particolare le informazioni raccolte nell'ambito dell'obbligo di notificazione e nelle relazioni annuali secondo l'articolo 25 capoverso 1 lettere a-l della presente ordinanza.

² L'Ufficio federale può rilevare presso le emittenti di programmi svizzeri altri dati necessari per la statistica sulla radiotelevisione. Può inoltre ricorrere ai dati ottenuti da altre autorità e organizzazioni in esecuzione del diritto federale.

³ Le emittenti mettono a disposizione dell'Ufficio federale, gratuitamente e nella forma richiesta, le informazioni necessarie all'elaborazione della statistica sulla radiotelevisione.

Art. 29 Impiego dei dati
(Art. 19 LRTV)

¹ I dati ottenuti esclusivamente per scopi statistici non possono essere utilizzati per altri scopi a meno che sussista una base legale, l'emittente abbia dato il suo consenso scritto o siano necessari per valutare la legislazione sulla radiotelevisione.

² Per garantire la protezione dei dati e il segreto statistico, l'Ufficio federale prende i necessari provvedimenti tecnici e organizzativi contro il trattamento abusivo dei dati che impiega.

³ L'Ufficio federale può trasmettere i dati di cui al capoverso 1 per lavori statistici e scientifici per quanto sia garantito che i destinatari rispettino la protezione dei dati.

Art. 30 Pubblicazione dei risultati statistici
(Art. 19 LRTV)

¹ L'Ufficio federale pubblica i risultati statistici d'interesse pubblico. Può renderli accessibili mediante una procedura di richiamo. Esso può fornire, su richiesta e dietro pagamento, i risultati non pubblicati se nessun interesse pubblico o privato rilevante vi si oppone.

⁴ RS 431.011

² I risultati di cui al capoverso 1 devono essere presentati in una forma tale da escludere qualsiasi identificazione di una persona fisica o giuridica, a meno che i dati trattati siano stati resi pubblici dall'Ufficio federale o dalla persona in questione oppure che essa vi abbia acconsentito.

³ L'utilizzazione o la riproduzione dei risultati statistici secondo il capoverso 1 è libera a condizione d'indicare la fonte. L'Ufficio federale può prevedere eccezioni.

Sezione 6: Tassa di concessione

Art. 31 Riscossione della tassa di concessione

(Art. 15 e 22 LRTV)

¹ Sottostanno alla tassa di concessione tutti i proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni che nel programma di un'emittente concessionaria sono incassati dalla stessa o da terzi, dedotti gli sconti accordati in base alla quantità (entrate lorde).

² La tassa di concessione ammonta, per anno civile, a 0,5 per cento delle entrate lorde superiori a 500 000 franchi. Se la tassa è riscossa soltanto per una parte dell'anno, la franchigia è ridotta *pro rata temporis*.

³ La tassa è riscossa in funzione delle entrate lorde dell'anno civile precedente.

⁴ Nei primi due anni d'esercizio, l'importo della tassa è calcolato in base alle entrate lorde preventivate. Se dall'esame delle entrate lorde effettivamente incassate nel corso di questi due anni risulta che l'importo è troppo elevato o troppo basso, si procede a un eventuale rimborso o alla riscossione della differenza.

⁵ Quando la concessione si estingue, la tassa dovuta per l'anno in cui l'esercizio è cessato e per l'anno civile precedente è calcolata in base alle entrate lorde di questi due anni. Se l'importo riscosso fino alla cessazione dell'esercizio risulta troppo elevato o troppo basso, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza.

⁶ L'Ufficio federale verifica le entrate lorde notificate e stabilisce l'importo della tassa. Esso può affidare la verifica a periti esterni.

Capitolo 2: Società svizzera di radiotelevisione

Art. 32 Accordo sulle prestazioni relativo all'offerta destinata all'estero

(Art. 28 cpv. 1 LRTV)

L'accordo tra il Consiglio federale e la SSR sull'offerta editoriale destinata all'estero è concluso ogni volta per cinque anni.

Capitolo 3: Altre emittenti con mandato di prestazioni**Art. 33** Programmazione radiofonica complementare senza scopo di lucro
(Art. 38 cpv. 1 lett. b LRTV)

¹ Una programmazione radiofonica complementare senza scopo di lucro si differenzia a livello tematico, culturale e musicale dagli altri programmi radiofonici di emittenti concessionarie che sono captati nella zona di copertura interessata.

² Una simile programmazione è finanziata senza pubblicità e né sponsorizzazioni. La diffusione dell'autopromozione è autorizzata a titolo eccezionale per quanto serve prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico. La concessione può prevedere la diffusione di pubblicità e sponsorizzazioni per le emittenti che forniscono un contributo particolare alla formazione di operatori dei media in una zona di copertura con meno di 75 000 abitanti di almeno 15 anni.

Art. 34 Diffusione al di fuori della zona di copertura
(Art. 38 cpv. 5 LRTV)

I programmi radiofonici diffusi via etere di emittenti con una concessione con partecipazione al canone possono essere diffuse su linea anche al di fuori della loro zona di copertura.

Art. 35 Zone di copertura
(Art. 39 cpv. 1 LRTV)

Il numero e l'estensione delle zone di copertura per le quali sono rilasciate concessioni con partecipazione al canone, nonché le modalità di diffusione sono fissati nell'allegato della presente ordinanza.

Art. 36 Partecipazione al canone
(Art. 40 LRTV)

¹ La quota di canone annua di un'emittente ammonta al massimo:

- a. al 30 per cento dei costi d'esercizio dell'emittente di un programma radiofonico secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a LRTV;
- b. al 50 per cento dei costi d'esercizio dell'emittente di un programma televisivo secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a LRTV;
- c. al 50 per cento dei costi d'esercizio dell'emittente di un programma radiofonico complementare senza scopo di lucro secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera b LRTV.

² Il Dipartimento esamina, di regola, dopo cinque anni le quote di canone dell'emittente e se del caso le fissa nuovamente.

Art. 37 Obblighi dei concessionari

(Art. 41 cpv. 1 LRTV)

¹ Le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone emanano un regolamento interno che definisce la ripartizione dei compiti e le responsabilità, uno statuto redazionale e linee direttrici che descrivono le condizioni per adempiere il mandato di prestazioni.

² Il Dipartimento può fissare nella concessione altri obblighi che garantiscano la pluralità delle opinioni e dell'offerta, la protezione dell'indipendenza redazionale o l'adempiimento del mandato di prestazioni. Può segnatamente esigere l'istituzione di un'organizzazione istituzionale rappresentativa o di una commissione consultiva per i programmi.

Art. 38 Sede e produzione di programmi del concessionario

(Art. 44 cpv. 1 lett. a LRTV)

Il domicilio o la sede di un'emittente con mandato di prestazioni deve situarsi all'interno della zona di copertura. Il programma diffuso in prima serata deve di regola essere prodotto prevalentemente nella zona di copertura.

Art. 39 Procedura di rilascio della concessione

(Art. 45 cpv. 1 LRTV)

¹ L'Ufficio federale provvede alle istruzioni per il concorso pubblico.

² Il concorso pubblico relativo a una concessione deve contenere perlomeno:

- a. l'estensione della zona di copertura e il tipo di diffusione;
- b. la descrizione del mandato di prestazioni;
- c. per le concessioni secondo l'articolo 38 LRTV: l'importo della quota di canone annua;
- d. la durata della concessione;
- e. i criteri d'aggiudicazione.

³ Il candidato deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'esame del sua candidatura. Se la candidatura è incompleta o contiene indicazioni lacunose, l'Ufficio federale può, dopo aver accordato un termine supplementare, rinunciare a trattare la candidatura.

⁴ Nell'ambito della consultazione, l'Ufficio federale trasmette alle cerchie interessate tutti i documenti rilevanti per la valutazione della candidatura. Il candidato può invocare un interesse privato preponderante e chiedere che determinate informazioni siano escluse dalla consultazione. Al termine della procedura di consultazione, il candidato ha la possibilità di esprimersi sui risultati della consultazione.

⁵ Se tra la pubblicazione del concorso pubblico e il rilascio della concessione intervengono modifiche straordinarie, l'autorità concedente può adeguare, sospendere o interrompere la procedura.

Art. 40 Concessioni di breve durata

(Art. 45 cpv. 2 LRTV)

¹ L'Ufficio federale può rilasciare concessioni di breve durata per l'emittenza di programmi radiofonici locali o regionali diffusi su onde ultracorte (OUC). Un programma può essere diffuso durante 30 giorni al massimo in un periodo di 60 giorni al massimo.

² Le concessioni di breve durata sono di regola rilasciate su domanda.

³ Una concessione di breve durata può essere segnatamente rilasciata in occasione di un avvenimento importante nella zona di copertura, per sostenere le attività di insegnamento e di formazione o nell'ambito di attività giovanili.

Titolo terzo: Trasmissione e preparazione tecnica dei programmi**Capitolo 1: Disposizioni generali****Art. 41** Qualità di diffusione soddisfacente

(Art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV)

Il Dipartimento disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente senza ritardo, invariata e completa dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione (secondo l'articolo 42 della presente ordinanza) su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione.

Art. 42 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati

(Art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV)

¹ I servizi abbinati ai programmi con diritti d'accesso offerti dall'emittente sono:

- a. il teletext in forma scritta e in immagini;
- b. il suono multicanale;
- c. il segnale di programmazione video per le registrazioni analogiche e digitali;
- d. i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV;
- e. Radio Data System (RDS);
- f. il sistema Dolby Digital;
- g. le informazioni di servizio per la guida elettronica ai programmi (EPG).

² Il Dipartimento può emanare prescrizioni tecniche e per determinate tecniche prevedere eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati.

Capitolo 2: Diffusione di programmi via etere**Sezione 1: Utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione**

Art. 43 Utilizzazione di frequenze di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiotelevisivi
(Art. 54 cpv. 4 LRTV / Art. 24 cpv. 1^{bis} LTC)

¹ Il Consiglio federale emana linee direttive per l'utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione previste completamente o parzialmente per la diffusione di programmi radiotelevisivi secondo il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze (Art. 25 LTC⁵), nonché per il rilascio di concessioni di radiocomunicazione per tali frequenze.

² Le concessioni di radiocomunicazione per l'utilizzazione delle frequenze secondo il capoverso 1 possono essere messe a concorso pubblico o rilasciate solo se previsto da linee direttive emanate dal Consiglio federale.

³ La Commissione federale delle comunicazioni e le cerchie interessate sono consultate prima dell'emanazione delle linee direttive.

Art. 44 Indennizzo della diffusione calcolato in funzione dei costi
(Art. 55 cpv. 2 LRTV)

¹ Per il calcolo dell'indennizzo dovuto dall'emittente di un programma con diritti d'accesso secondo l'articolo 55 capoverso 2 LRTV sono considerati i costi del fornitore di servizi di telecomunicazione che presentano un nesso casuale diretto con la diffusione del programma interessato (costi rilevanti) e segnatamente:

- a. i costi supplementari delle parti dell'impianto utilizzate dall'emittente; e
- b. una quota proporzionale dei costi fissi e dei costi comuni rilevanti.

Non è considerato il prezzo d'aggiudicazione se la concessione di radiocomunicazione è aggiudicata all'asta secondo l'articolo 39 capoverso 4 LTC.

² I costi di cui al capoverso 1 sono fissati secondo i seguenti principi:

- a. i costi corrispondono alle spese e agli investimenti di un fornitore efficiente;
- b. gli impianti sono valutati sulla base di valori contabili;
- c. la durata dell'ammortamento tiene conto della durata di vita economica degli impianti;
- d. i dati utilizzati per il calcolo devono essere trasparenti e provenire da fonti affidabili;
- e. la remunerazione del capitale investito è effettuata alle aliquote usuali del settore.

³ Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde programmi con diritti d'accesso, separa contabilmente queste prestazioni da eventuali altre attività e fattura separatamente le spese causate all'emittente dalla diffusione dei programmi. Il forn-

⁵ RS 784.10

tore di servizi di telecomunicazione presenta i conti secondo i principi riconosciuti della migliore prassi.

Sezione 2: Contributi alla diffusione di programmi radiofonici

Art. 45

(Art. 57 LRTV)

¹ Un contributo secondo l'articolo 57 capoverso 1 LRTV è versato alle emittenti di programmi radiofonici titolari di una concessione con partecipazione al canone le cui spese d'esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d'emissione commisurate agli utenti ammontano almeno all'80 per cento del valore medio. Per determinare tale valore sono considerate tutte le emittenti con una partecipazione al canone secondo gli articoli 38 capoverso 1 lettera a, nonché 107 LRTV.

² Il credito disponibile è ripartito tra le emittenti aventi diritto ai contributi secondo il capoverso 1 in funzione delle spese per persona che beneficia della copertura. Un contributo non deve tuttavia superare un quarto delle spese d'esercizio legate alla diffusione e all'istadamento del segnale.

³ Le emittenti sono tenute a presentare ogni anno una nuova domanda di contributo entro il termine fissato dall'Ufficio federale. La decisione relativa al contributo è emanata provvisoriamente in base alle spese iscritte nel preventivo dall'emittente per l'anno in questione. È esaminata nell'anno successivo in funzione delle cifre definitive e se del caso adeguata.

Sezione 3: Contributi agli investimenti per nuove tecnologie

Art. 46

Condizioni

(Art. 58 LRTV)

¹ I contributi agli investimenti secondo l'articolo 58 LRTV possono essere versati alle emittenti che nell'ambito della loro concessione secondo gli articoli 38, 43 o 107 LRTV diffondono o fanno diffondere programmi radiotelevisivi mediante nuove modalità di trasmissione via etere molto importanti per la futura diffusione di programmi.

² Il Dipartimento designa le modalità di trasmissione degne di promozione secondo il capoverso 1 e fissa il periodo di promozione.

³ Il Dipartimento fissa previamente a partire da quando una nuova tecnologia di diffusione in una zona di copertura è finanziabile e l'emittente interessata perde il diritto al contributo. Per determinare i valori limite, il Dipartimento tiene conto in particolare della disponibilità di apparecchi di ricezione nella zona di copertura, dell'estensione della stessa, del fabbisogno di investimenti della nuova tecnologia nonché del tipo di finanziamento del programma.

⁴ I contributi agli investimenti per una nuova modalità di trasmissione determinata possono essere versati a un'emittente per dieci anni al massimo.

Art. 47 Procedura
(Art. 58 LRTV)

¹ Su domanda dell'emittente, è versato un contributo all'ammortamento degli investimenti in una rete di trasmettitori.

² Un contributo copre la metà dei costi d'ammortamento dell'emittente per gli investimenti computabili rilevanti. Se il credito disponibile dell'Ufficio federale non è sufficiente per soddisfare le pretese di tutte le emittenti aventi diritto, nell'anno interessato i contributi sono ridotti in modo lineare.

³ Una decisione di assegnazione del contributo è valida per cinque anni. I contributi sono versati in rate annue conformemente ai tassi di ammortamento riconosciuti nella decisione per quanto le condizioni di cui all'articolo 46 capoversi 2 e 4 della presente ordinanza siano adempiuti e gli impianti di trasmissione siano esercitati dall'emittente conformemente all'obiettivo fissato.

⁴ Alla scadenza del periodo di contributo conformemente al capoverso 3, il contributo alla rete di trasmettitori può essere prorogato su domanda dell'emittente.

Capitolo 3: Diffusione su linea

Art. 48 Programmi di emittenti estere
(Art. 59 cpv. 2 LRTV)

¹ Il Dipartimento designa i programmi esteri che devono essere diffusi su linea in una determinata zona.

² Si tratta di programmi diffusi in una lingua nazionale svizzera che contribuiscono in modo particolare all'adempimento del mandato di prestazioni costituzionale segnatamente:

- a. riferendo in modo approfondito sui fenomeni sociali, politici, economici o culturali nell'ambito di formati redazionali onerosi; o
- b. accordando ampio spazio a produzioni artistiche di film; o
- c. fornendo contributi redazionali particolari all'educazione del pubblico; o
- d. diffondendo contributi redazionali particolari per i giovani, gli anziani o le persone affette da deficienze sensorie; o
- e. diffondendo regolarmente contributi svizzeri o occupandosi regolarmente di temi svizzeri.

Art. 49 Numero massimo di programmi con diritto di accesso
(Art. 59 cpv. 3 e 60 cpv. 2 LRTV)

Il numero massimo di programmi che devono essere diffusi gratuitamente su linea in una determinata zona secondo gli articoli 59 e 60 LRTV ammonta a:

- a. per la diffusione analogica di programmi radiofonici: 25
- b. per la diffusione digitale di programmi radiofonici: 50
- c. per la diffusione analogica di programmi televisivi: 20
- d. per la diffusione digitale di programmi televisivi: 30

Art. 50 Fornitori di servizi di telecomunicazione obbligati alla diffusione
(Art. 59 cpv. 4 LRTV)

¹ Sono obbligati alla diffusione i fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi e raggiungono almeno 100 economie domestiche.

² Su domanda, l'Ufficio federale può dispensare parzialmente un fornitore di servizi di telecomunicazione dall'obbligo di diffondere gratuitamente i programmi in una determinata zona per quanto, per motivi di capacità, la diffusione di tutti programmi rappresenti per esso un onere eccessivo.

Art. 51 Attribuzione dei canali
(Art. 59 cpv. 4 LRTV)

Il Dipartimento stabilisce i programmi che hanno diritto a un canale preferenziale per la diffusione su linea.

Capitolo 4: Preparazione tecnica

Art. 52 Interfacce aperte e specificazione tecnica
(Art. 64 LRTV)

¹ Se il fornitore di servizi di telecomunicazione utilizza una procedura di preparazione tecnica diversa dall'emittente, i programmi e i servizi abbinati devono essere diffusi in modo che il pubblico possa utilizzarli in una qualità corrispondente alle esigenze di cui all'articolo 41 della presente ordinanza.

² Il fornitore di servizi di telecomunicazione permette all'emittente di gestire le sue relazioni con la clientela. Il fornitore di servizi di telecomunicazione e l'emittente disciplinano contrattualmente l'attuazione tecnica e commerciale di tale gestione. Il Dipartimento può emanare disposizioni tecniche e amministrative.

³ Il fornitore di servizi di telecomunicazione non può utilizzare per altri scopi i dati ricevuti in relazione all'applicazione del capoverso 2 e in particolare non può trasmetterli ad altre unità aziendali, filiali, imprese partner o a terzi.

Titolo quarto: Ricezione dei programmi

Art. 53 Apparecchi atti a ricevere programmi
(Art. 68 cpv. 1 LRTV)

Sottostanno all'obbligo di pagare il canone e all'obbligo d'annuncio per la ricezione di programmi radiotelevisivi gli apparecchi:

- a. destinati alla ricezione di programmi o comprendenti elementi destinati esclusivamente alla ricezione;
- b. atti anche ad altre applicazioni diverse dalla ricezione di programmi (apparecchi multifunzionali), se sono equivalenti agli apparecchi di cui alla lettera a per quanto concerne la pluralità dei programmi che permettono di ricevere e la qualità di ricezione.

Art. 54 Ricezione privata, professionale e commerciale

(Art. 70 cpv. 2 LRTV)

¹ La ricezione è considerata privata se i programmi radiotelevisivi sono captati dalla persona che ha effettuato l'annuncio, da quelle che vivono in comunione domestica con lei e dai loro ospiti.

² La ricezione è considerata professionale se i programmi radiotelevisivi sono captati nell'azienda a fini di intrattenimento o informazione del personale.

³ La ricezione è considerata commerciale se i programmi radiotelevisivi sono captati a scopo di intrattenimento o di informazione della clientela. Al riguardo si distinguono tre categorie:

- a. Categoria I: 1 – 10 apparecchi di ricezione
- b. Categoria II: 11 – 50 apparecchi di ricezione
- c. Categoria III: più di 51 apparecchi di ricezione

Art. 55 Importo del canone

(Art. 70 LRTV)

¹ Il canone mensile per la ricezione privata, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, ammonta a:

	Franchi
a. per la ricezione radiofonica	w
b. per la ricezione televisiva	x

² Il canone mensile per la ricezione professionale, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, ammonta a:

a. per la ricezione radiofonica	y
b. per la ricezione televisiva	z

³ Il canone mensile per la ricezione commerciale I, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, ammonta a:

a. per la ricezione radiofonica	y
b. per la ricezione televisiva	z

⁴ Il canone mensile per la ricezione commerciale II, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, ammonta a:

a. per la ricezione radiofonica	y moltiplicato per 1,666
b. per la ricezione televisiva	z moltiplicato per 1,666

⁵ Il canone mensile per la ricezione commerciale III, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, ammonta a:

- a. per la ricezione radiofonica y moltiplicato per 2,3
- b. per la ricezione televisiva z moltiplicato per 2,3

Art. 56 Obbligo di annuncio
(Art. 68 cpv. 3 LRTV)

¹ Le modifiche della fattispecie devono essere annunciate per scritto all'organo di riscossione del canone.

² Per la ricezione professionale o commerciale, per ogni unità commerciale occorre un annuncio.

Art. 57 Esigibilità, recupero, rimborso e prescrizione
(Art. 68 cpv. 4 e 5 LRTV)

¹ Il canone è esigibile il primo giorno di ogni mese.

² Se ha ommesso di fatturare il canone, l'ha fatturato indebitamente o ha commesso un errore di calcolo, l'organo di riscossione del canone procede al recupero o al rimborso dell'importo dovuto.

³ Il termine di prescrizione per il canone decorre a partire dall'esigibilità del canone e dura cinque anni.

Art. 58 Spese di sollecito ed esecuzione
(Art. 68 cpv. 1 LRTV)

¹ L'organo di riscossione del canone può riscuotere tasse per:

- a. un sollecito di pagamento scritto Fr. 5.-;
- b. un'esecuzione introdotta per un motivo giustificato Fr. 20.-;

² L'organo di riscossione del canone ne informa previamente per scritto le persone sottoposte all'obbligo di pagare il canone.

Art. 59 Esenzione dall'obbligo di pagare il canone e dall'obbligo di annuncio
(Art. 68 cpv. 6 LRTV)

Sono esentati dall'obbligo di pagare il canone e dall'obbligo di annuncio:

- a. le persone domiciliate all'estero che soggiornano in Svizzera per tre mesi al massimo;
- b. le persone residenti nelle case di cura il cui grado di dipendenza dalle cure corrisponde al terzo o quarto livello dei bisogni di cure conformemente agli articoli 9 capoverso 4 e 9a capoverso 2 dell'ordinanza del 29 settembre 1995⁶ sulle prestazioni;

⁶ RS 832.112.31

- c. le autorità federali per la ricezione di programmi radiotelevisivi in locali di servizio e di soggiorno;
- d. le rappresentanze diplomatiche, le missioni permanenti e i posti consolari nonché le organizzazioni internazionali che hanno concluso con la Confederazione un accordo di sede;
- e. il personale diplomatico, amministrativo, tecnico e di servizio delle rappresentanze diplomatiche, delle missioni permanenti e dei posti consolari, sempre che non si tratti di cittadini svizzeri.

Art. 60 Esenzione su domanda dall'obbligo di pagare il canone

(Art. 68 cpv. 6 LRTV)

¹ Su domanda scritta, l'organo di riscossione del canone esenta dall'obbligo di pagare il canone i beneficiari di rendite AVS o AI che ricevono prestazioni annue secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 19 marzo 1965⁷ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e presentano una decisione passata in giudicato relativa al diritto a prestazioni complementari.

² Se la domanda è accolta, l'obbligo di pagare il canone termina l'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda di esenzione.

³ Chi presenta una domanda di prestazioni complementari alla competente autorità, può depositare contemporaneamente una domanda di esenzione dal canone all'organo di riscossione del canone. Questi sospende la procedura sino alla decisione passata in giudicato relativa alla domanda di prestazioni complementari.

⁴ L'organo di riscossione del canone controlla a intervalli regolari se le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di pagare il canone sono ancora adempiute.

Art. 61 Organo di riscossione del canone

(Art. 69 cpv. 1 LRTV)

¹ Il Dipartimento designa un organo esterno all'amministrazione federale incaricato di riscuotere il canone. La designazione ufficiale di tale organo è "Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi".

² L'organo di riscossione del canone svolge i seguenti compiti:

- a. trattare gli annunci;
- b. prendere decisioni relative alla riscossione del canone e alle esecuzioni;
- c. l'esecuzione contro chiunque abbia infranto l'obbligo di pagare il canone;
- d. versare i proventi del canone alla SSR e all'Ufficio federale;
- e. denunciare all'Ufficio federale eventuali infrazioni all'obbligo di annuncio.

³ I dettagli relativi al mandato di prestazioni e alla remunerazione dell'organo di riscossione del canone sono disciplinati in un contratto concluso tra il Dipartimento e l'organo stesso.

⁷ RS 831.30

Art. 62 Accesso ai dati
(Art. 69 cpv. 1-4 LRTV)

¹ Il trattamento dei dati da parte dell'organo di riscossione del canone e la sorveglianza su tale organo sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992⁸ sulla protezione dei dati applicabili agli organi federali.

² Per la riscossione delle indennità per i diritti d'autore in relazione ai programmi radiotelevisivi, l'organo di riscossione del canone può utilizzare i dati trattati secondo l'articolo 61 capoverso 2 della presente ordinanza e comunicarli alle società di gestione riconosciute. I dati trattati dall'organo di riscossione del canone possono essere trasmessi al competente organo cantonale anche ai fini della riscossione di tasse d'uso per la ricezione via etere (Art. 71 LRTV).

³ L'organo di riscossione del canone deve comunicare gratuitamente a un eventuale organo subentrante i dati necessari per la riscossione del canone e renderli tempestivamente accessibili in forma elettronica. Esso è in particolare tenuto a fornire, dietro adeguato compenso, al suo subentrante il personale e gli strumenti organizzativi indispensabili per proseguire il compito affidato e a mettere a disposizione l'infrastruttura tecnica e informatica necessaria a tal fine. L'indennità è fissata dall'Ufficio federale su domanda.

Art. 63 Conti e vigilanza
(Art. 69 cpv. 5 LRTV)

¹ L'organo di riscossione del canone tiene un conto indipendente dei proventi del canone e delle spese risultanti dall'esame degli annunci e dalla riscossione del canone. Eventuali altre attività devono essere separate contabilmente dalla riscossione del canone.

² L'organo di riscossione del canone consente all'Ufficio federale di consultare gratuitamente tutti i documenti necessari per svolgere la sua attività di vigilanza. Tra questi figura in particolare la contabilità dei conteggi.

³ Il conteggio annuo del canone deve essere presentato per approvazione all'Ufficio federale.

Titolo quinto: Tutela della pluralità e promozione della qualità dei programmi

Capitolo 1: Accesso agli avvenimenti pubblici

Art. 64 Portata del diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici
(Art. 72 cpv. 1-2 LRTV)

¹ In Svizzera il diritto alla sintesi di un avvenimento pubblico comprende di norma un contributo di 90 secondi al massimo. La durata della sintesi deve essere adeguata all'avvenimento.

⁸ RS 235.1

² Se un avvenimento pubblico composto di diverse parti dura al massimo un giorno, il diritto alla sintesi non concerne le singole parti, bensì l'evento nel suo insieme. Se l'avvenimento pubblico supera le 24 ore, tale diritto concerne una sintesi al giorno.

³ La sintesi può essere diffusa solo al termine dell'avvenimento pubblico o di una parte a sé stante dell'evento.

Art. 65 Accesso diretto agli avvenimenti pubblici

(Art. 72 cpv. 3 lett. a LRTV)

¹ Se chiedono, per la cronaca, l'accesso diretto all'avvenimento pubblico (Art. 72 cpv. 3 lett. a LRTV), le altre emittenti devono annunciarsi al più tardi 72 ore prima dell'inizio dell'avvenimento. L'organizzatore dell'avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti d'esclusiva decidono al più tardi 24 ore prima dell'inizio dell'avvenimento se le condizioni tecniche e lo spazio disponibile consentono l'accesso diretto. Se non esistono già accordi contrattuali, danno la priorità alle emittenti in grado di garantire la maggiore copertura in Svizzera.

² L'accesso diretto alle altre emittenti non deve pregiudicare lo svolgimento dell'avvenimento e l'esercizio dei diritti di prima diffusione e dei diritti di esclusiva.

Art. 66 Fornitura del segnale per la sintesi

(Art. 72 cpv. 3 lett. b LRTV)

¹ L'organizzatore dell'avvenimento pubblico e l'emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti d'esclusiva danno senza indugio il segnale ad altre emittenti che ne fanno domanda per allestire una sintesi. La domanda deve essere presentata al più tardi 48 ore prima dell'avvenimento.

² L'altra emittente assume i costi causati dall'accesso al segnale. Questi comprendono le spese per gli oneri tecnici e in materia di personale, nonché un indennizzo per i costi supplementari connessi alla concessione del diritto alla sintesi.

Art. 67 Libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale

(Art. 73 cpv. 1 LRTV)

¹ Il libero accesso a un avvenimento di grande importanza sociale è assicurato se almeno l'80 per cento delle economie domestiche in tutte le regioni linguistiche possono captare la trasmissione senza spese supplementari.

² Gli avvenimenti di grande importanza sociale devono di norma essere accessibili al pubblico in diretta integrale o parziale. La trasmissione differita parziale o integrale di un avvenimento è sufficiente se vi è un interesse pubblico.

³ Se non è in grado di garantire il libero accesso, l'emittente che ha concluso un contratto di esclusiva per la diffusione dell'avvenimento deve mettere a disposizione a condizioni adeguate il segnale di trasmissione a una o più emittenti.

Capitolo 2: Promovimento della formazione e del perfezionamento, nonché della ricerca mediatica

Art. 68 Formazione e perfezionamento dei programmisti (Art. 76 LRTV)

L'Ufficio federale promuove la formazione e il perfezionamento di programmisti, in primo luogo mediante accordi di prestazioni pluriennali conclusi con istituzioni che offrono un ampio ventaglio di corsi di formazione e perfezionamento nel settore del giornalismo d'informazione alla radio e alla televisione. Se l'accordo di prestazioni si estende su diversi anni, rimane salva l'autorizzazione del Parlamento federale relativa al credito di pagamento annuale.

Art. 69 Ricerca mediatica (Art. 77 LRTV)

¹ Di regola, almeno la metà dei proventi della tassa di concessione sono utilizzati per sostenere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo.

² Sono segnatamente sostenuti i progetti di ricerca scientifici i cui risultati forniscono indicazioni sull'evoluzione della radiotelevisione nell'ambito dei programmi, dell'economia e della tecnica e permettono quindi all'amministrazione e al settore di agire a tali sviluppi.

³ L'Ufficio federale decide dell'attribuzione dei contributi ai progetti di ricerca. I contributi sono di regola attribuiti sulla base di un concorso pubblico; l'Ufficio federale può fissare temi prioritari e determinare la quota massima di un contributo rispetto ai costi computabili di un progetto di ricerca.

Capitolo 3: Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva

Art. 70 (Art. 78 - 81 LRTV)

¹ La Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva (Fondazione) e le imprese da essa dominate presentano al Dipartimento entro la fine di aprile dell'anno successivo un rapporto annuale e il conto annuale. Il regolamento fissa il contenuto e la presentazione del rapporto. La Fondazione e le imprese da essa dominate sottostanno all'obbligo d'informazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LRTV.

² I principali risultati che la Fondazione deve pubblicare una volta all'anno secondo l'articolo 79 capoverso 1 LRTV concernono perlomeno le possibilità di ricezione e gli apparecchi di cui dispone il pubblico, nonché l'utilizzazione dei programmi radiotelevisivi in Svizzera. Tali dati sono espressi in durata di ascolto, penetrazione giornaliera e quota di mercato e classificati per regione linguistica, zona di concessione e di diffusione, nonché secondo caratteristiche sociodemografiche. Il Dipartimento disciplina i dettagli.

³ Il regolamento della Fondazione stabilisce quali dati:

- a. sono considerati sufficienti per le emittenti e la ricerca scientifica secondo l'articolo 78 capoverso 2 LRTV;
- b. devono essere messi a disposizione a prezzi volti a coprire le spese secondo l'articolo 79 capoverso 2 LRTV.

Titolo sesto: Emolumenti amministrativi

Art. 71 Principio (Art. 100 LRTV)

¹ Gli emolumenti amministrativi riscossi secondo l'articolo 100 LRTV sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

² Si applica un'aliquota oraria di 260 franchi.

³ Per la determinazione della tassa di concessione è riscosso un emolumento amministrativo se l'emittente con il suo comportamento genera un onere straordinario.

⁴ Per rilevare i dati di un'emittente sottoposta all'obbligo di annuncio e le modifiche della fattispecie secondo l'articolo 2 della presente ordinanza, l'Ufficio federale riscuote un emolumento se l'emittente con il suo comportamento genera un onere superiore al semplice rilevamento.

⁵ Per il disbrigo delle richieste è riscosso un emolumento amministrativo se esso genera un onere straordinario. L'Ufficio federale ne informa previamente la persona assoggettata.

Art. 72 Riduzione dell'emolumento amministrativo (Art. 100 LRTV)

¹ Per il rilascio, la modifica o la soppressione di una concessione relativa all'emittenza di un programma radiotelevisivo, l'autorità concedente riscuote presso il richiedente il 40 per cento dell'emolumento amministrativo calcolato secondo l'articolo 71.

² Per le altre attività, eccettuata l'attività di vigilanza, l'autorità di vigilanza riscuote presso le emittenti il 75 per cento dell'emolumento amministrativo calcolato secondo l'articolo 71.

³ L'emolumento amministrativo può inoltre essere ridotto per:

- a. le emittenti cui è stata rilasciata una concessione per la diffusione di un programma senza pubblicità;
- b. le emittenti che provano di avere un prodotto operativo inferiore a 1 milione di franchi. Il prodotto operativo comprende le entrate legate all'attività dell'azienda, in particolare le entrate pubblicitarie e di sponsorizzazione, nonché i contributi e le sovvenzioni.

Titolo settimo: Disposizioni finali

Art. 73 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 6 ottobre 1997⁹ sulla radiotelevisione è abrogata.

Art. 74 Entrata in vigore
(Art. 114 cpv. 2 LRTV)

La presente ordinanza entra in vigore il...

....

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁹ [RU 1997 2903, 1999 1845 2035, 2001 1680, 2002 1915 3482, 2003 4789, 2004 4531, 2006 959]

